



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO USR CISL LIGURIA

Approvato dal Consiglio Generale dell'U.S.R.
nella riunione del 29.07.2021

PARTE I.

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I - Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del *Sindacato di Federazione di categoria competente*.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide, in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno (fermo restando le regole interne delle singole Categorie), vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della Cisl possono iscriversi in qualsiasi Categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/i Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D. Lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on-line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture Cisl e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e del versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto Confederale i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del Sindacato di Categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice dal Consiglio Generale della USR

Le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato/Consiglio Generale a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II - Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt.2 e 3 dello Statuto, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le "incompatibilità funzionali":

- a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. Candidature alla carica di Sindaco, presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente regolamento;
- c. Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacali.

Articolo 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione della appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli art. 18 dello Statuto Confederale e 7 e 9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della Cisl.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Probiviri della USR che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art.25 del presente regolamento.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria Confederale, di Segretario/o Generale e Segretario/o Generale Aggiunto/o delle USR con più di due territori; di componente delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di Categoria di I affiliazione. Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di I affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione..

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di Categoria regionale-interregionali di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila (seimila) iscritti e le cariche di componente di Segreteria di Categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Le federazioni nazionali di categoria nei rispettivi Regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 9 vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti collaterali alla CISL gli Enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (SICET — ADICONSUM ISCOS - ANOLF - ANTEAS) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, della USR, le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre 00.SS. Confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono Società collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle Società collaterali della Cisl anche le cooperative costituite ad iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti della Organizzazione, costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente regolamento anche le Associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 9

Sono inoltre incompatibili:

- a) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o Segretario generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
- b) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla CISL.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche.

Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti nelle agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domande e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico *oltre* quello di Segretario/o generale, Segretario/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale

Articolo 10

L'identificazione delle Associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale confederale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale ai sensi dell'art. 11 comma 1 del presente regolamento, pena la decadenza della carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo dell'USR è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.

La/Il candidata/o alle assemblee alle cariche istituzionali (vedere Statuto), decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'art. 18 dello Statuto confederale decadono dalle cariche sindacali.

Le decadenze sono dichiarate dalla Segreteria Regionale.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b di cui alla lettera b dell'art. 6 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali. Le/i soci dimissionarie/i o decadute/i da cariche sindacali ai sensi del citato art. 18 dello Statuto e dell'art 6 del presente Regolamento possono essere rilette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al Regionale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e Confederazione.

Le/i componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere fino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati ai commi precedenti e nell'art. 12 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle segreterie regionali/interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla *Segreteria regionale-interregionale confederale* il compito di provvedere agli adempimenti *di cui al comma 5* del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale Unione Sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Unione Sindacale Regionale-interregionale, gli adempimenti previsti nel *comma 7* del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o generale di Federazione regionale/interregionale, gli adempimenti previsti dal comma 5 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria nazionale di Federazione.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o generale di Federazione Nazionale, gli adempimenti previsti dal comma 5 del presente articolo sono esercitati

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 comma I dello Statuto, il riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di segretario generale, segretario generale aggiunto e componente di segreteria, si stabilisce che:

- a) per le/i Segretarie/i Generali e Agg.ti di USR, di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale il periodo massimo è di 3 mandati;
- b) per la/il Segretario/o Generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale;
- c) per la/il Segretario/o Generale della struttura nazionale Confederale il periodo massimo è di 2 mandati.

La/il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, devono armonizzarsi con quelle previste nello Statuto della U.S.R. Alto Adige.

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo, di cui al comma 1, con i mandati precedentemente e successivamente ricoperti.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per un solo mandato.

Il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente del Collegio dei Sindaci e Probiviro, non può superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità delle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo III - Le designazioni dei rappresentanti CISL

Articolo 14

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (Unione Sindacale Regionale, Federazione Regionale e Territoriale di Categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con il precedente art. 9, e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente *alla* Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale. La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

La designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 14 del presente regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 14 del presente regolamento.

L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali regionali e territoriali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriali, fermo restando il diritto dell'organo di Categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria Regionale.

La Segreteria USR può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Articolo 17

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale nel Regolamento Economico.

PARTE II.

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV - Validità delle sedute e votazioni

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli Enti e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreteria, Esecutivo ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Composizione della Segreteria USR Liguria:

Conformemente con quanto stabilito dall'art.21 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale, la Segreteria della USR LIGURIA sarà composta da 5 componenti, compreso il Segretario Generale USR Liguria il quale proporrà al Consiglio Generale della USR Liguria stessa, gli altri componenti la Segreteria da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per la elezione dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni decadenza – pensionamento - decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi delle/dei votanti del Consiglio Generale si può procedere con voto palese.

Articolo 21

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/ i candidate/i che riportano il maggior numero dei voti. A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/ il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/ il più anziana/o di età.

Capitolo V - Dimissioni dagli organi

Articolo 22

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale USR Liguria comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI - Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'Ordine del Giorno.

Per illustrazione delle Mozioni d'Ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, le/i dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché le operatrici/operatori regionali o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i iscritte/i degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 24

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto *anche a mezzo posta elettronica ordinaria*

Le/I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Capitolo VII - Il Collegio dei probiviri

Articolo 25

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Unione Sindacale Regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al I comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 27, il collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti, va inoltre notificata, a mezzo raccomandata A/R, a cura della/del ricorrente e a pena di non procedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio.

L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 26

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri dell'USR non si pronunci entro il termine di cui al precedente articolo 25, decide in unica istanza il Collegio dei Probiviri confederale previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione USR entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 27

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima stanza, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei Probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1 al 31 agosto di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del congresso confederale alla data di insediamento del nuovo collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 8, ultima parte, dello Statuto e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Articolo 28

Ai fini della determinazione delle competenze al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 25 dello Statuto dell'USR, si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all. 11, comma 3 dello Statuto confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza, sospende il decorso dei termini perentorio di ricorso di cui al precedente articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 29

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui al precedente articolo 25, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli Uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 30

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle Organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio dei Probiviri confederale decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 31

La convocazione del Collegio dei probiviri è effettuata dalle/dai rispettive/i Presidenti di loro iniziativa o su richiesta di due componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 32

Nelle ipotesi previste dall'art. 14, comma 4, dello statuto confederale, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'art. 15, comma 3 dello Statuto confederale, il Collegio dei probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il presidente di tale collegio convoca il collegio entro le novantasei ore successive.

Articolo 34

Nelle ipotesi previste dall'art. 16 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per omessa denuncia ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Statuto, il collegio dei probiviri per l'inizio della azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il presidente del collegio comunica senza ritardo alla segreteria competente l'inizio del procedimento.

PARTE III. NORME SUGLI ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

Capitolo VIII - Il Congresso

Articolo 35

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio generale pari al 30%.

Articolo 36

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, della USR e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'adeguata percentuale.

I regolamenti dovranno prevedere altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 37

La Federazione Regionale Pensionati partecipa ai Congressi confederali con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutte/i le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo IX - Il Consiglio generale

Articolo 38

Il Consiglio Generale Regionale è costituito:

- a) da una/un rappresentante per ogni Federazione regionale di Categoria (FSR) nella persona della/del dirigente responsabile comunque denominati (n. 18);
- b) da n. 13 rappresentanti di Federazione regionale di Categoria, di cui n. 6 eletti dal Consiglio generale della FNP.
- c) da n. 4 Coordinatori delle Aree Sindacali Territoriali (AST);
- d) da n.5 eletti nelle assemblee delle A.S.T
- e) da n. 41 componenti elette/i dal Congresso, di cui (6) *7 candidati dalla FNP Regionale;*

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i Presidenti dei comitati di vigilanza degli Enti previdenziali regionali di estrazione CISL

In riferimento ai precedenti punti b) e e), in occasione delle elezioni di cui trattasi, dovrà essere garantita una rappresentanza alla Federazione Pensionati pari al *17% del totale dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto.*

Tale rappresentanza è costituita dal 50% dai componenti eletti dal Consiglio generale della Federazione Pensionati; il rimanente 50% è costituito dai componenti eletti dal Congresso USR.

Qualora nel Congresso risultasse eletto un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione Pensionati avrà diritto a designare, tramite il proprio Consiglio Regionale, la quota rimanente.

Di identica quota si intende automaticamente aumentato il numero totale dei componenti il Consiglio Generale.

I rappresentanti delle Federazioni Regionali di cui alla lettera b) e i rappresentanti delle AST di cui alla lettera d) sono eletti rispettivamente dai Consigli Generali e dalle Assemblee di AST prima dell'effettuazione del Congresso dell'USR.

Tali rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dagli stessi Consigli Generali che li hanno eletti, durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza di seggi spettanti ad eletti dal Congresso di cui alla lettera e), questi saranno ricoperti nell'ordine da coloro che in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP.

In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante. Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl, (articoli 5 del Regolamento Confederale e art. 44 delle Statuto), dalle/dai responsabili INAS, del CAF, dello IAL, dell'ADICONSUM, dell'ISCOS, del SICET, dell'ANTEAS, dalla/dal Presidente e dalla/dal Coopresidente dell'ANOLF.

Articolo 39

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente articolo 38, venga eletto componente la Segreteria USR, ed opti per quest'ultima carica, resterà *elemento* del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario/a.

Le/i componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 40

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 41

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedere entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora Pec.

Articolo 42

In apertura dei lavori di ogni sessione, si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della USR.

Articolo 43

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione.

Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora una/un componente del Consiglio chiede di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria ha la facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'Ordine del Giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'Ordine del Giorno della sessione successiva.

Articolo 44

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art.11 dello statuto della USR.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 45

Il Consiglio Generale può costituire in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina, al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possono esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare i temi internazionali.

Articolo 46

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 delle/dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 47

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei *componenti* del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione di *quelli vacanti*.

Capitolo X - Il Comitato esecutivo

Articolo 48

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dalla Segreteria Regionale;
- b) dai componenti eletti dal Consiglio Generale nel numero fissato dal Consiglio stesso;
- c) dalla Responsabile del coordinamento femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i responsabili degli Enti, delle società e delle Associazioni collaterali alla CISL.

Articolo 49

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non avvenga con esplicita motivazione di urgenza.

Articolo 50

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretario/a Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretario/a Generale Aggiunto.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Regionale delegato a ciò dal Segretario Generale.

PARTE IV.

LE ARTICOLAZIONI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

Capitolo XI - Le Strutture Sindacali Regionali

Articolo 51

Le Federazioni regionali di categoria che fanno parte dell'USR a norma dell'articolo 4 dello Statuto sono:

- 1) Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA);
- 2) Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI);
- 3) Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA);
- 4) Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM);
- 5) Federazione dell'Informazione, dello Spettacolo, delle Telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL);
- 6) Federazione Agro-Alimentare (FAI);
- 7) Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione pubblica, CISL FP, CISL FPS)
- 8) Federazione Scuola (CISL SCUOLA)
- 9) Sindacato dei Lavoratori Poste (SLP)
- 10) Federazione Italiana Trasporti (FIT)
- 11) Federazione Italiana Sindacati Terziario (FIST – I affiliazione); Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo (FISASCAT - II affiliazione); Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA – II affiliazione);
- 12) Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST);
- 13) Federazione Università (CISL UNIVERSITA');
- 14) Federazione della Sicurezza (FNS);
- 15) Federazione medici (CISL Medici);
- 16) Federazione innovazione e ricerca (FIR);
- 17) Federazione Nazionale Pensionati (FNP).

Articolo 52

Le singole Federazioni Sindacali Regionali devono informare la Segreteria dell'USR di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

La Segreteria Regionale ha facoltà di verifica.

Capitolo XII - Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 53

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni regionali-interregionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 54

Compete alle *Federazioni territoriali*:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze
- c) associative aziendali territoriali: SAS, RLS, RSA;
- d) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d'impresa (RSL, RLST);
- e) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- f) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- g) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, *alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai collettivi, ai Presidi*, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 55

Compete *alle Federazioni regionali-interregionali*:

- a) il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale-interregionale;
- b) l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c) il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e) la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell'Unione regionale confederale;

la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale, secondo le modalità previste dal Regolamento Confederale

Articolo 56

- a) L'USR regionalizzata si articola in Aree Sindacali Territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale in quanto prive di organismi elettivi propri e sono individuate su delibera del Consiglio generale della USR regionalizzata.
- b) Alle Aree Sindacali Territoriali (AST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Confederazione e della USR regionalizzata.
- c) In ogni AST è individuata/o una/un Responsabile di AST.
- d) Per ogni AST sarà costituito un Coordinamento di AST presieduto dalla/dal Responsabile.
- e) Compiti della/del Responsabile, composizione e funzionamento del Coordinamento saranno definiti dal Regolamento di attuazione dello Statuto della USR regionalizzata.
- f) La/Il Responsabile di AST viene eletta/o dal Consiglio generale USR, su proposta della Segreteria USR regionalizzata, previa consultazione del Coordinamento dell'AST.
- g) Le/I componenti di ogni Coordinamento di AST saranno individuate/i dalle Federazioni regionali attraverso assemblee delle/dei delegate/i presenti nei luoghi di lavoro dell'area territoriale di riferimento. Le AST nelle proprie assemblee congressuali devono eleggere esclusivamente i delegati all'istanza congressuale regionale.
- h) Per quanto riguarda la FNP le assemblee coinvolgeranno le/gli iscritte/i che sono residenti nell'area territoriale di riferimento.

Articolo 57

Il responsabile di AST di concerto con la segreteria USR:

- a) redige il rendiconto economico/finanziario annuale del territorio di riferimento;
- b) rappresenta la Cisl nell'area territoriale di competenza per ciò che riguarda le politiche di bilancio degli enti locali;
- c) Coordina le politiche sociali di ambito;
- d) Coordina le politiche sanitarie distrettuali;
- e) Coordina le azioni di proselitismo nella AST e monitora il tesseramento;
- f) Intrattiene rapporti con i soggetti istituzionali sociali ed economici del territorio;
- g) Rappresenta il riferimento confederale nel territorio per tutte le strutture;
- h) Si raccorda con i referenti territoriali dei servizi e degli operatori di categoria per garantire la fruibilità dei servizi e accesso alle sedi;
- i) Promuove, in sintonia con le federazioni di categoria, il coinvolgimento delle RSU/RSA nelle iniziative confederali e coordina le azioni informative ad esse rivolte curando nello stesso ambito i rapporti con gli operatori di categoria;

Articolo 58

Compete alla USR Regionalizzata:

- a) La rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche regionali e Territoriali.
- b) la gestione, con il coinvolgimento delle categorie e *delle AST*, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali-interregionali;
- c) la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione/o concertazione con le istituzioni locali
- e) la politica *dei quadri* e delle risorse umane nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le categorie regionali, le AST e i Dipartimenti confederali competenti;
- f) la scelta dei rappresentanti regionali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse dei lavoratori e dell'Organizzazione;
- g) la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e dell'immagine della CISL;
- h) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
- i) l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le AST, le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori ,assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato. Le Federazioni regionali di categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle dirigenti e dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà del ricorso al Collegio dei Probiviri;
- j) promuovere con il coinvolgimento delle AST e delle Federazioni regionali di categoria, nuove tutele individuali per le\gli iscritte\iscritti, attraverso l'implementazione dell'erogazione dei servizi.

Capitolo XIII – Le strutture territoriali

Articolo 59

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale Regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dai Comitati Direttivi della FNP e l'altro 50% dal Congresso USR.

Qualora risultasse eletto nel Congresso USR un numero inferiore al 50% la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 60

Le Zone/USC così come definite dal Consiglio Generale USR non costituiscono istanza congressuale.

Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

- a) assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona;
- b) assemblee delle/dei delegate/i di zona;
- c) coordinamento territoriale di zona con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
- d) coordinatrice o coordinatore territoriale di zona nominati dalla Segreteria della USR sentito il coordinamento.

Capitolo XIV - Gli Enti e le Associazioni

Articolo 61

Gli Enti e le Associazioni collaterali della CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale. E' previsto un coordinamento del sistema servizi a livelli nazionale e regionale.

Quando negli Statuti degli Enti e delle Associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o Responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Le/i Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello nazionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a due mandati congressuali.

Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di tre mandati. I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali.

Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Il Collegio dei Sindaci della USR non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La USR può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al servizio ispettivo della USR.

Approvato dal Consiglio Generale dell'U.S.R.
nella riunione del 29.07.2021